

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 605

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 25 settembre 1979

Disposizioni integrative della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scopo che si prefigge la presente proposta di legge è quello di sanare una sperequazione fra magistrati appartenenti alle benemerite categorie ex combattentistiche in quanto si verifica il caso che alcuni di essi i quali sono stati inseriti negli ultimi due contingenti di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355, come tali fruiscono — ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza — dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1979, n. 97, mentre altri colleghi, versanti nella medesima situazione giuri-

dica relativamente alla decorrenza, in seno al contingente, del loro collocamento a riposo, sono di fatto cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa per motivi di salute e, quindi, per causa non imputabile alla loro volontà e senza alcun loro demerito, vengono in effetti privati dei benefici di cui sopra.

Trovando il corrispondente onere finanziario, di per sé assai modesto, capienza nei normali capitoli di bilancio, si confida vivamente in una sollecita approvazione della proposta in argomento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, anche al personale collocato a riposo anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima per effetto di dispensa dal servizio per motivi di salute purché compreso in uno degli ultimi due contingenti previsti dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 89.240.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.